



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO – PARTE IV

LE NUOVE FORME DI NOTIFICAZIONE: NOTIFICHE A MEZZO PEC E POSTA PRIVATA

Dott. Pasquale SAGGESE

*Fondazione Nazionale Commercialisti
Resp. Dipartimento Area Tributaria*

*Roma, 26 giugno 2019
Corte Suprema di Cassazione
Aula magna*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO (IV) – Le nuove forme di notificazione

1. Per la notificazione con modalità telematiche di un avviso di accertamento, il file contenente quest'ultimo da allegare al messaggio di PEC:		
<i>a. deve essere firmato digitalmente, con estensione "*.p7m", a pena di inesistenza giuridica della notificazione</i>	31	27,9%
<i>b. deve essere firmato digitalmente, con estensione "*.pdf" o "*.p7m", a pena di inesistenza giuridica della notificazione</i>	58	52,3%
<i>c. non deve essere firmato digitalmente, essendo sufficiente l'estrazione di copia informatica (scansione) del documento precedentemente emesso in originale in formato cartaceo</i>	22	19,8%
	111	100,0%



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO (IV) – Le nuove forme di notificazione

2. Per la notificazione con modalità telematiche di atti impositivi a imprese, società o professionisti, l'ultimo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 prevede, in caso di casella di posta elettronica satura, un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno sette giorni dal primo invio, e nel caso di casella ancora satura ovvero di indirizzo del destinatario invalido o inattivo, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Qualora tale procedura non sia rispettata, la notificazione deve ritenersi:

<i>a. valida</i>	10	9,1%
<i>b. inesistente</i>	20	18,2%
<i>c. nulla</i>	80	72,7%
	110	100,0%



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO (IV) – Le nuove forme di notificazione

3. La notificazione eseguita con modalità telematiche (via PEC) dopo le ore 21 si considera perfezionata, ai sensi dell'art.16-septies del D.L. 179/2012, alle ore 7 del giorno successivo:

<i>a. solo per il destinatario</i>	82	75,2%
<i>b. per il notificante e per il destinatario</i>	27	24,8%
	109	100,0%



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO (IV) – Le nuove forme di notificazione

4. La notificazione tramite operatore postale privato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, deve ritenersi:		
<i>a. nulla</i>	50	45,0%
<i>b. inesistente</i>	61	55,0%
	111	100,0%



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Terzo laboratorio tributario

QUESTIONARIO (IV) – Le nuove forme di notificazione

5. Con la L. n. 124/2017 (art. 1, comma 57) è venuta meno l'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni ai sensi della L. n. 890/1982. Con quale decorrenza queste ultime notificazioni potranno essere effettuate anche tramite agenzie postali private?		
<i>a. a decorrere dal 10 settembre 2017, in conformità alla formulazione letterale della norma abrogatrice dell'esclusiva</i>	28	25,5%
<i>b. anche per il periodo precedente al 10 settembre 2017, avendo la norma abrogatrice dell'esclusiva natura di norma di interpretazione autentica</i>	2	1,8%
<i>c. a decorrere dal rilascio alle agenzie postali private delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva</i>	80	72,7%
	110	100,0%